



S E N T E N Z A N . 7 1 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73558

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marano (del foro di Napoli Nord), nonché elettivamente domiciliato a Giugliano in Campania (NA) in via Marchesella n° 102 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 marzo 2022 (omissis) in qualità di tutore di (omissis), ha evidenziato che il 3 aprile 2020 costei era rimasta orfana di (omissis), alla quale era stata concessa la reversibilità di una pensione di vecchiaia di cui originariamente era titolare il marito della (omissis)stessa, deceduto nel 2013. Perciò, soggiungendo che, seppur maggiorenne, la (omissis)risultava

permanentemente inabile al lavoro e che era vissuta a carico della madre fino a quando costei era venuta a mancare, l'odierno ricorrente ha domandato che le venisse attribuita la reversibilità della suddetta pensione di vecchiaia.

2. Con comparsa depositata il 12 settembre 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando che nel febbraio 2023 era stata attribuita alla (omissis)l'invocata pensione di reversibilità e le erano stati pagati i relativi arretrati; e che, quindi, era cessata la materia del contendere.

3. All'udienza del 25 settembre 2024, dopo che il difensore della (omissis)aveva concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Le parti hanno concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere. D'altronde l'entità degli arretrati riconosciuti alla (omissis)sembra sottendere che la pensione di reversibilità le sia stata riconosciuta a decorrere dalla data di morte della madre.

5. Inoltre, pur essendo palese la soccombenza virtuale dell'INPS, la sollecita definizione dell'odierno giudizio consente di contenere in 1.000 euro le spese di lite che esso debba esser condannato a pagare alla (omissis), oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marano, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73558, proposto da (omissis), in qualità di

tutore di (omissis), contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a pagare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Giuseppe Marano, dichiaratosi antistatario;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli